

Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2025, n. 21761. Pres. Rubino, Rel. Spaziani.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8672/2018, condannò l'automobilista X.Ti. e la Linear Assicurazioni Spa (con cui la prima era assicurata per la RCA), in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale (complessivamente quantificato nell'importo di Euro 101.848,49 in applicazione dei criteri di liquidazione di cui alle tabelle del Tribunale di Roma) subito dal pedone Cr.Al. in conseguenza dell'incidente verificatosi in data 4 febbraio 2011, in Roma, lungo la Via Cristoforo Colombo, allorché la sig.ra X.Ti., nell'immettersi dalla carreggiata laterale in quella centrale della predetta via, in corrispondenza di un incrocio con attraversamento pedonale, aveva investito il sig. Cr.Al. nel momento in cui stava percorrendo il detto attraversamento.

Il Tribunale attribuì la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso all'automobilista, sul rilievo che, all'esito dell'istruttoria, era emerso che essa aveva "effettuato una manovra di cambio di corsia in modo frettoloso e repentino e, verosimilmente, in un punto non a ciò adibito, manovra che non le (aveva) consentito tempestivamente di avvedersi della presenza del pedone", mentre quest'ultimo "stava completando l'attraversamento sulle strisce pedonali con il semaforo segnalante luce verde".

2. Con sentenza 13 luglio 2023, n. 5096, la Corte d'Appello di Roma - adita con impugnazione principale dalla compagnia assicurativa e con impugnazione incidentale dal danneggiato - ha parzialmente accolto il primo dei due gravami e, ritenuto il concorso paritario dell'automobilista e del pedone nella produzione del danno, ha dimidiato la somma liquidata a titolo risarcitorio, sui rilievi:

- che, alla stregua delle risultanze istruttorie (in particolare, di quelle testimoniali, confermate dalla relazione della Polizia Municipale), era emerso che X.Ti. - la quale, dopo essersi immessa dalla carreggiata laterale in quella centrale della Via (Omissis), aveva investito violentemente Cr.Al. - non aveva "osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l'arresto della vettura, o un'utile manovra di emergenza, evitando così l'impatto";

- che, dal canto suo, il pedone avrebbe "dovuto comunque verificare con estrema attenzione e prudenza il sopraggiungere di veicoli tenuto conto che l'attraversamento riguardava una strada a più corsie"; ciò che, invece, non aveva fatto, risultando da quasi tutte le testimonianze, nonché dalle dichiarazioni assunte dai vigili intervenuti, che egli aveva percorso l'attraversamento con luce semaforica pedonale rossa;

- che, "non essendo possibile ... verificare l'incidenza causale esclusiva della condotta dell'appellante (recte : dell'appellata contumace n.d.r.) o di quella dell'appellato (recte : dell'appellato costituito, nonché appellante incidentale n.d.r.), il contributo causale al sinistro (doveva) ritenersi paritario".

3. Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina ricorre Cr.Al. sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso la Linear Assicurazioni Spa, proponendo anche ricorso incidentale, sorretto da un unico motivo.

Non svolge difese in sede di legittimità X.Ti., che resta intimata.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, primo e secondo comma, 2697 e 2728 cod. civ.

La sentenza impugnata è censurata per avere violato i principi consolidati sanciti da questa Corte di legittimità: da un lato, in ordine all'oggetto della prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, primo comma, cod. civ., nel caso di investimento pedonale; dall'altro lato, in ordine ai rapporti tra questa regola e quella di cui all'art. 1227, primo comma, cod. civ., ai fini della rilevazione dell'eventuale concorso di colpa del pedone.

Il ricorrente deduce, sotto il primo profilo, che la presunzione di responsabilità esclusiva dell'automobilista sarebbe stata erroneamente reputata vinta non ostante l'accertamento che la sig.ra X.Ti. non aveva "osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l'arresto della vettura, o un'utile manovra di emergenza, evitando così l'impatto"; sotto il secondo profilo, che era stata presuntivamente ritenuta la parità dei contributi colposi della danneggiante e del danneggiato, non ostante la ritenuta impossibilità di verificarne con certezza la misura dell'incidenza causale.

A.1.1. Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta; dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cass. n. 3964 del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass. n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025).

Ove tali presupposti si integrino, i rapporti tra l'art. 2054, primo comma, cod. civ. e l'art. 1227, primo comma, cod. civ., vanno regolati nel senso che, poiché la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgere uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame; in altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 2241 del 2019; Cass. n. 20137 del 2023; Cass. n. 2433 del 2024).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, all'esito del libero e insindacabile apprezzamento delle risultanze istruttorie, non solo non ha affermato che la condotta del pedone, nonché colposa, fosse persino imprevedibile, ma, soprattutto, ha recisamente escluso che l'automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, ritenendo provato, al contrario, che avesse tenuto una velocità di guida non appropriata.

Inoltre, lungi dall'accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone al fine di ridurre progressivamente quella presunta al 100% a carico del conducente, ha ritenuto che non fosse possibile verificare la misura dell'incidenza causale di ognuna delle due condotte.

Tenuto conto di questi accertamenti, non avrebbe potuto né ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ., né, comunque valutare in misura pari al 50% il contributo causale del pedone in mancanza della specifica individuazione della sua percentuale di colpa in funzione della progressiva riduzione di quella presunta nella misura del 100% a carico del conducente.

Il primo motivo del ricorso principale, dunque, deve essere accolto.

A.2. Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di fatti decisivi e discussi, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

La sentenza impugnata è censurata per avere omesso di considerare nel dettaglio il fatto storico relativo alla dinamica dell'incidente, e, più particolare, in primo luogo, la circostanza relativa al verosimile utilizzo, da parte dell'automobilista, di uno svincolo vietato ai fini del transito dalla corsia laterale a quella centrale della Via Cristoforo Colombo; in secondo luogo, la circostanza relativa alla mancanza di tracce di frenata ascrivibili al veicolo investitore sul luogo del sinistro; infine, la circostanza relativa al verosimile inizio dell'attraversamento da parte del pedone nel momento in cui la luce semaforica pedonale era ancora verde.

A.2.1. Il secondo motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del motivo precedente.

A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione dell'orientamento di legittimità circa la "preminenza paranormativa" delle tabelle di Milano ai fini della quantificazione del risarcimento.

Ribadendo la doglianza già formulata in sede d'appello incidentale, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione, ai fini della liquidazione del danno, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma in luogo di quelle del Tribunale di Milano.

Ricorda il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità in ordine alla "conformità a diritto" delle tabelle milanesi e sostiene che, in applicazione di queste tabelle, il danno sarebbe stato liquidato in misura superiore di circa 40.000 Euro rispetto all'importo liquidato in applicazione delle tabelle romane.

A.3.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha da tempo effettivamente indicato come scelta preferibile, per uniformità di adozione su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati, e fintanto che manchino (o comunque, pur esistendo - cfr., oggi, il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 -, non siano *ratione temporis* applicabili) criteri indicati dalla legge, che la liquidazione equitativa del danno biologico avvenga sulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano e periodicamente da esso aggiornate (Cass. n. 12408 del 2011).

Tuttavia, ha anche chiarito, nel tempo, che, in sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente *ex se* ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola (Cass. n. 8884 del 2020; Cass. n. 16924 del 2024).

L'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi, dunque, non è in sé precluso, purché non si arrivi a risultanze che si pongano in patente ed ingiustificato contrasto con quelle che sarebbero derivate in caso di applicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato sia riconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compreso nel range previsto dalle tabelle milanesi in uso all'epoca della decisione.

In altri termini, sostanziosi le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale in regole integratrici del concetto di equità (atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante), le stesse devono ritenersi un mero criterio-guida, e non già una normativa di diritto (Cass. n. 1553 del 2019), con la conseguenza che non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa *ex art. 1226 cod. civ.* la liquidazione del danno non patrimoniale operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione (Cass. n. 913 del 2018).

Deriva da ciò che il ricorrente, il quale lamenta la mancata applicazione delle tabelle di Milano, ha l'onere di specificare se e in quale misura l'avvenuta applicazione, nel caso concreto, di tabelle di liquidazione del danno biologico diverse da quelle milanesi abbia determinato una

liquidazione del danno per sé meno favorevole (v. Cass. n. 25845 del 2021; Cass. n. 18840 del 2022).

Questo onere, nella specie, non può considerarsi assolto, essendosi il ricorrente limitato, da un lato, a dedurre che, al contrario, erano stati la Corte d'Appello e - prima - il Tribunale a non fornire adeguata giustificazione della applicazione di una tabella diversa (il che è, alla luce del richiamato principio, circostanza non dirimente), dall'altro, a dedurre alquanto apoditticamente che l'applicazione di una tabella diversa avrebbe comportato la liquidazione di un importo inferiore di circa 40.000 Euro, senza però supportare tale affermazione con la necessaria indicazione delle relative basi di calcolo.

A tal fine sarebbe stato necessario: a) anzitutto specificare sulla base di quali dati (percentuale di IP; giorni di ITT e di eventuale ITP; valore punto applicato nel primo caso e importi pro die applicati nel secondo; eventuale personalizzazione del danno; eventuale riconoscimento e liquidazione del danno morale) il calcolo del risarcimento spettante sarebbe stato operato dal giudice del merito; b) quindi precisare secondo quali criteri di calcolo si era giunti alla quantificazione degli importi; c) infine, si sarebbe dovuto porre a raffronto tale calcolo con quello che, sulla base dei medesimi dati, sarebbe stato possibile operare secondo le tabelle di Milano.

Il ricorrente si limita, invece, all'indicazione dei presunti maggiori importi corrispondenti alle varie voci di danno, senza effettuare alcuna analitica comparazione.

Il terzo motivo, pertanto, va rigettato.

B.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale viene denunciata la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

La sentenza impugnata è censurata per avere omesso di provvedere sulla domanda restitutoria proposta dalla Linear Assicurazioni Spa nei confronti di Cr.Al.; restituzione che, in forza della dimidiazione del risarcimento, avrebbe dovuto avere ad oggetto la metà dell'importo liquidato con la sentenza di primo grado, provvisoriamente eseguita.

B.1.1. il ricorso incidentale resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

C. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso principale, vanno dichiarati assorbiti il secondo motivo di tale ricorso, nonché il ricorso incidentale, e va rigettato il terzo motivo del ricorso principale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a nuova liquidazione del risarcimento dovuto ad Cr.Al. in conformità agli enunciati principi e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

- accoglie il primo motivo del ricorso principale;
- dichiara assorbiti il secondo motivo di tale ricorso e il ricorso incidentale;
- rigetta il terzo motivo del ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Cr.Al., in esso riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2025.